



STATUTO DI ENTE DEL TERZO SETTORE

ASSOCIAZIONE GATTOFILA SEGRATESE ODV

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione Gattofila Segratese ODV, di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del DLGS 117/2017. L'acronimo ETS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta. L'Associazione ha sede legale nel comune di Segrate (MI) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

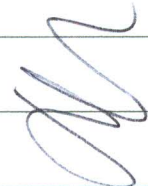
ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: informare e sensibilizzare le persone sul problema del randagismo felino, promuovere la profilassi e la cura delle malattie dei gatti randagi, ricoverando, ove necessario, i soggetti malati per il periodo di durata della terapia, tenere sotto controllo l'aumento del numero degli animali presenti sul territorio mediante interventi di sterilizzazione, cercare nuove e più appropriate sistemazioni agli animali abbandonati od impossibilitati a rimanere nella colonia o nel branco di appartenenza, collaborare con le associazioni protezionistiche già esistenti sul territorio ed in particolar modo con le Agenzie per la Tutela della Salute al fine di accelerare e di non ostacolare il raggiungimento di un fine comune come è quello

della prevenzione del randagismo felino e della tutela degli esemplari in difficoltà e la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali casi di maltrattamenti inferti a qualsiasi specie animale

ART. 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'espressa esclusione di ogni attività connessa alla raccolta ed al riciclaggio di rifiuti urbani, anche speciali e pericolosi, ed alla tutela dei gatti e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 281/1991 e successive, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, beneficenza e sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016 e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni e/o servizi a favore di detentori di gatti in situazione svantaggiata o di attività di interesse generale ai sensi del presente articolo. In particolare, l'Associazione si propone di gestire il salvataggio di gatti randagi ed occuparsi del relativo mantenimento, della loro cura e sterilizzazione, promuovere l'adozione dei gatti presso famiglie selezionate sulla base di criteri di capacità ed opportunità, raccogliere cibo da destinare agli scopi sociali e/o a strutture dedicate al mantenimento dei gatti, sia gestite da Enti



Pubblici sia del Terzo Settore ovvero da privati cittadini che versano in condizione di difficoltà economica al fine di sostenere l'animale e contribuire così al benessere della persona, favorire la riabilitazione di gatti in difficoltà, organizzare incontri e seminari su questioni inerenti il benessere dei gatti randagi e domestici ed il rapporto con essi e realizzazione e promozione di eventi connessi alle finalità associative.

Le attività di cui ai commi precedenti vengono realizzate ed eseguite a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 4 – ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale come individuate all'Art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dal DLGS 117/2017, Art. 6, e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 5 – RACCOLTA FONDI

L'Associazione può organizzare e realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare e sostenere le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati, i sostenitori ed il pubblico.

ART. 6 – AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto per gli Enti del Terzo

Settore. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari ed onorari. I soci fondatori sono quelli che hanno partecipato alla stesura dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto. I soci ordinari sono quelli che hanno presentato domanda di ammissione, hanno condiviso le finalità sociali e si sono impegnati a rispettare le direttive dell'Associazione e che vengono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosce tale qualifica a seguito del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione nel corso del tempo. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel registro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve comunicare il diniego all'interessato entro 60 (sessanta) giorni indicandone le motivazioni. L'interessato, avuta comunicazione del rigetto della domanda, ha altresì 60 (sessanta) giorni di tempo per proporre ricorso all'Assemblea Ordinaria in occasione della prima convocazione utile. Sono espressamente escluse partecipazioni di carattere temporaneo alla vita dell'Associazione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota di iscrizione annuale ed eventuali contributi sia occasionali e volontari sia finalizzati allo svolgimento di particolari attività associative. La quota di iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota di iscrizione è annuale, non trasferibile e non restituibile in caso di recesso, decesso o comunque perdita dello status di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea

Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Associazione garantisce ai soci uguali diritti e doveri ed esclude ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura per ricoprire gli incarichi sociali, di essere informato sulle attività dell'Associazione e verificarne l'andamento, partecipare alle attività promosse dall'Associazione, conoscere l'ordine del giorno delle assemblee e riceverne la convocazione e recedere in qualsiasi momento dallo status di socio.

Inoltre, i soci possono prendere visione dei documenti sociali e dei registri secondo le modalità eventualmente previste da apposito regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo o di altro Organo Sociale.

Ogni socio ha il dovere di rispettare il presente Statuto e quanto deliberato dagli Organi Sociali, attivarsi per il conseguimento degli scopi sociali compatibilmente con le proprie possibilità, disponibilità personali ed in modo volontario e gratuito e versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

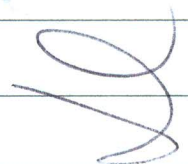
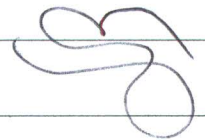
La qualifica di socio si perde in caso di recesso, decesso od esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione in ogni momento e senza oneri semplicemente dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa e/o di altre somme a qualunque titolo versate all'Associazione. La perdita della qualifica di socio ha effetto nel

momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo.

Restano comunque in capo al socio le obbligazione eventualmente già assunte nei confronti dell'Associazione. Il socio viene escluso quando contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto od alle decisioni deliberate dagli organi sociali. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata all'interessato, il quale può presentare ricorso all'Assemblea Ordinaria, mediante raccomandata A/R o strumento equivalente, nel termine di 60 gg. dalla ricezione della comunicazione. In caso di ricorso, l'Assemblea Ordinaria delibera solo dopo aver ascoltato l'interessato con il metodo del contraddittorio.

ART. 9 – ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo volontario, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, e per soli fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono sempre a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di tipo patrimoniale con l'Associazione. La copertura assicurativa obbligatoria riguarda tutte le persone fisiche che prestano attività di volontariato a favore dell'Associazione, indipendentemente dalla natura occasionale o non occasionale dello svolgimento e dalla qualifica di associato o meno. Il Consiglio Direttivo può deliberare



apposita copertura assicurativa per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente e l'Organo di Controllo se previsto dalla legge. Essi hanno una durata di tre anni ed i singoli componenti possono essere rieletti. Con l'eccezione dell'Organo di Controllo, se previsto, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

A) Assemblea dei soci

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Rappresenta il luogo deputato al confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione stessa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. L'espressione del voto è consentita dopo che sono trascorsi almeno tre mesi dall'iscrizione al registro dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza od in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci previo conferimento di apposita delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino a tre altri soci. La delega non può essere conferita ad un membro di un Organo Sociale. La partecipazione è possibile

anche attraverso mezzi di comunicazione telematica a distanza.

L'Assemblea ordinaria elegge e revoca il Presidente dell'Associazione,

il Vice-Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i

propri associati. Elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i

componenti dell'Organo di Controllo ed il soggetto eventualmente

delegato alla revisione dei conti. Approva il bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente, la relazione di missione, il programma delle

attività per l'esercizio entrante ed il relativo bilancio di previsione entro

il mese di Febbraio di ogni anno. Delibera eventuali azioni di

responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo in

caso di danni di qualunque tipo derivanti da loro comportamenti

contrari allo Statuto od alla legge. Delibera, quando richiesto, ed in

ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione

all'Associazione, garantendo in ogni caso la più ampia possibilità di

esame in contraddittorio. Ratifica i provvedimenti di competenza

dell'Assemblea precedentemente adottati dal Consiglio Direttivo in

casi di oggettiva e motivata urgenza. Approva i regolamenti interni

predisposti e proposti dal Consiglio Direttivo. Delibera su altri temi ad

essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo

scioglimento e successiva liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea

Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e

comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce altresì su richiesta del

Presidente o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci

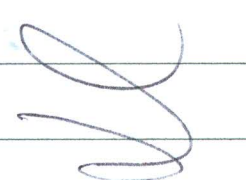
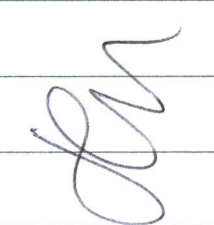
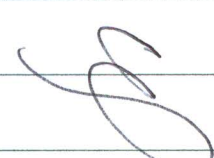
o di 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della riunione, mediante avviso tramite lettera od altri mezzi equipollenti, anche elettronici e telematici, che certifichi il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario e mediante affissione presso i locali dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'indicazione in dettaglio dell'ordine del giorno dell'adunanza. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ed il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti, con l'esclusione della delibera di scioglimento dell'Associazione che deve essere approvata da almeno il 75% dei soci. L'Assemblea elegge un segretario che redige apposito processo verbale, lo sottoscrive unitamente al Presidente, per la conservazione nell'apposito registro dei verbali. I componenti del Consiglio Direttivo non partecipano alla votazione sulle delibere relative alle azioni di responsabilità nei loro confronti. I soci che presentano un conflitto di interessi devono astenersi dalla votazione delle delibere relative. Il voto è palese, con la sola eccezione dell'eventuale voto segreto, deciso dalla maggioranza dei presenti, in caso di delibere che riguardano singole persone. Per i

soci minorenni, il diritto di voto in Assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Le delibere dell'Assemblea sono impegnative e vincolanti per tutti i soci.

B) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo opera per attuare gli indirizzi statutari e la volontà e gli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea scegliendoli tra i soci. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare incarichi direttivi. I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la loro funzione gratuitamente, rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'esclusione di quelli che la legge o lo Statuto assegnano all'Assemblea, delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri stessi, amministra l'Associazione disponendo delle risorse economiche per realizzare gli scopi associativi, predispone eventuali regolamenti interni, predispone il



bilancio preventivo ed il programma di lavoro entro il mese di
 Dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo e la relazione di
 missione entro il successivo mese di Febbraio per sottoporli
 all'Assemblea dei soci, stabilisce la quota associativa annuale,
 determina il programma di lavoro per l'esercizio successivo
 coordinando le attività ed autorizzando le spese, accoglie o respinge
 le domande di ammissione, delibera in merito all'esclusione di soci,
 ratifica eventuali provvedimenti presi dal Presidente per motivi di
 oggettiva e documentata urgenza, delega compiti e/o funzioni ad uno
 o più componenti del Consiglio stesso ed assume ogni competenza
 necessaria al funzionamento dell'Associazione ed al raggiungimento
 degli scopi sociali che non siano attribuite dalla legge o dallo Statuto
 all'Assemblea o ad altro organo sociale. Il Consiglio Direttivo è
 validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
 componenti. E' presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-
 Presidente o in sua assenza dal suo componente più anziano di età.
 La partecipazione è possibile anche attraverso mezzi di
 comunicazione telematica a distanza. I componenti assenti per
 almeno tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal
 Consiglio stesso con apposita delibera assunta a maggioranza dei
 suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato
 dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei
 2/3 (due terzi) dei soci. I consiglieri dimissionari, decaduti o revocati
 vengono sostituiti in occasione della successiva Assemblea ordinaria
 o eletti da apposita Assemblea convocata dal Presidente e scadono

alla scadenza naturale degli altri componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato con le stesse modalità dell'Assemblea ed in caso di urgenza anche oralmente. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 4 (quattro) volte all'anno ed in via straordinaria entro 20 (venti) giorni quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti e comunque in qualsiasi caso di necessità. Il Consiglio direttivo delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione si redige apposito processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Vice-Presidente, che esercita le funzioni di segretario, per la conservazione nell'apposito registro dei verbali.

C) Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, rimane in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, apre e chiude rapporti di conto corrente, postali e finanziari di qualunque tipo, esegue incassi e rimborsi, accetta donazioni, lasciti, eredità e contributi provenienti a qualsiasi titolo da Enti Pubblici o soggetti privati, nomina eventuali avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e/o amministrativa, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, assume in caso di motivata

urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e li sottopone a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza od impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente.

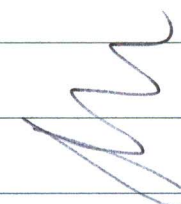
D) Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci con le stesse modalità del Presidente, rimane in carica per 3 (tre) anni e può essere rieletto. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di impossibilità od impedimento di quest'ultimo e la sua firma fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, redigendone i verbali e sottoscrivendoli con il Presidente. Il Vice-Presidente, nelle funzioni di segretario, cura la tenuta dei registri delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

E) Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora lo ritenga necessario. Al superamento dei limiti previsti dall'Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, costituito da revisori iscritti agli appositi registri, salva la possibilità attribuita all'Assemblea dei soci di nominare un revisore dei conti od una società di revisione iscritti agli appositi registri. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 c.c., devono essere individuati tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale tali requisiti devono



essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al DLGS 231/2001 qualora applicabili e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale riporta il risultato del monitoraggio compiuto. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite in presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese validamente a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo ed a tal fine possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su singoli argomenti.

ART. 11 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo della corretta tenuta del registro dei soci, del registro dei verbali dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, del registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del registro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, se previsti, e del registro dei soci che svolgono attività di volontariato non occasionale. Tutti registri vengono tenuti a cura del Consiglio Direttivo ad eccezione di quello dell'Organo di Controllo che

vi provvede direttamente. I verbali contengono i dati salienti dell'adunanza, quali il luogo, la data, l'ora, l'ordine del giorno, il sunto delle discussioni ed il risultato delle votazioni e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Vice-Presidente nella sua qualità di segretario. Ogni socio ha il diritto di consultare i libri sociali con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo per i libri dello stesso.

ART. 12 – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate dal versamento delle quote di iscrizione annuali, contributi ed erogazioni liberali da soggetti pubblici e privati, donazioni, eredità e lasciti, non destinati ad incremento del patrimonio, rendite finanziarie e da investimenti, rimborsi, entrate da convenzioni, fondi pervenuti tramite raccolte fondi anche eventualmente in cambio di oggetti di modesto valore, entrate derivanti da attività previste e normate dal DLGS 117/2017, Art. 84, comma 1) e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente ed altre entrate e proventi consentite e previste dalle legge e dal DLGS 117/2007, Artt. 5, 6 e 7.

ART. 13 – SCRITTURE CONTABILI

Le scritture contabili vengono tenute dal Consiglio Direttivo ai sensi di quanto previsto dal DLGS 117/2017, Artt. 13 e 87.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio annuale ha inizio il 1 Gennaio e termine il 31 Dicembre. Il bilancio preventivo e consuntivo viene redatto in conformità a quanto previsto dal DLGS 117/2017, Art. 13, comma 3), qualora emanato, indicando la posta di bilancio relativa alla quota di iscrizione annua. La

relazione di missione deve contenere le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Essa deve inoltre documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte nel corso dell'esercizio. Al bilancio preventivo viene allegato il programma delle attività per l'esercizio entrante, specificando le connessioni con le finalità sociali ed indicando i risultati previsti.

ART. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai sensi di quanto previsto dal DLGS 117/2007, Art. 8, comma 2), è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate ai fondatori, soci, amministratori e collaboratori o a qualsiasi componente degli Organi Sociali, anche in caso di recesso od al tra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. L'intero patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ogni tipo di proventi, viene destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed ai sensi del DLGS 117/2017, Art. 45, comma 1), se attivato, e salvo altra destinazione prevista dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea dei soci, che nomina un liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Se l'Assemblea dei soci non individua un Ente al quale

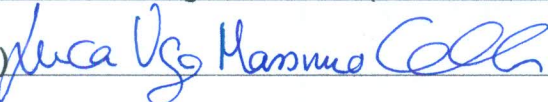
devolvere il patrimonio, lo stesso verrà conferito alla Fondazione Italia Sociale ai sensi del DLGS 117/2017, Art. 9, comma 1).

ART. 17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

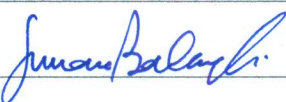
Segrate, 21 Febbraio 2024

Firmato: Colli Luca Ugo Massimo (Presidente e membro del Consiglio

Direttivo) 

Firmato: Manfrin Helen (Vice-Presidente e membro del Consiglio

Direttivo) 

Firmato: Borlenghi Simone 

(Membro del Consiglio Direttivo)

Atto esente in modo assoluto dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del DPR 642/72 art. 27/bis e del DLGS 117/2017, art. 82, p.3